Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

[COM(2022) 677 final — 2022/0396 (COD)]

(2023/C 228/16)

Relatore: **István KOMORÓCZKI**

Correlatore: **Panagiotis GKOFAS**

Consultazione	Parlamento europeo, 13.3.2023
	Consiglio, 8.3.2023
Base giuridica	Articoli 114 e 304 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Sezione competente	Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente
Adozione in sezione	13.4.2023
Adozione in sessione plenaria	27.4.2023
Sessione plenaria n.	578
Esito della votazione	
(favorevoli/contrari/astenuti)	153/0/1

1. **Conclusioni e raccomandazioni**

1.1. I rifiuti generati dagli imballaggi continuano ad aumentare in tutto il mondo e, se non sono gestiti in maniera appropriata, sono estremamente dannosi per la salute, la vita, le economie e il pianeta. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie pertanto con favore l'iniziativa in esame e invita la Commissione europea ad affrontare in modo coordinato le questioni relative agli imballaggi, ai rifiuti di imballaggio e alle politiche in materia di imballaggi, e ad armonizzare le norme su tutto il territorio dell'UE.

1.2. Sono necessarie misure politiche basate su dati concreti al fine di garantire i risultati migliori dal punto di vista ambientale. Le sfide poste dai cambiamenti climatici offrono all'Europa l'opportunità di costruire una base industriale sostenibile e orientata al futuro. Il CESE raccomanda che tutte le prossime iniziative politiche debbano basarsi su prove scientifiche e su una solida comprensione del loro reale impatto sull'ambiente. È strategicamente utile sostenere l'impiego della metodologia di valutazione del ciclo di vita come strumento per valutare l'impatto ambientale dei prodotti durante l'intero ciclo di vita.

1.3. Il CESE sostiene gli sforzi in corso per ridurre i rifiuti di imballaggio, dato l'impatto fortemente negativo di tali rifiuti sull'ambiente. Al tempo stesso, però, si rammarica che la proposta non comprenda un'analisi approfondita degli impatti previsti sull'ambiente, sulla salute umana e sugli operatori economici. Gli imballaggi svolgono un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza, la salute e la qualità degli alimenti. In quest'ottica, il nuovo regolamento dovrebbe occuparsi sia della protezione dell'ambiente che della sicurezza dei consumatori.

1.4. Il CESE sottolinea che il riutilizzo e la ricarica non sono affatto le scelte migliori, dal punto di vista dei cambiamenti climatici e dell'ambiente. Date le lunghe distanze di trasporto da percorrere, rispetto, invece, alla raccolta e al riciclaggio locali, il maggiore sforzo logistico è destinato a esercitare un effetto negativo. La pulizia delle bottiglie, posate e stoviglie riutilizzabili fa aumentare il consumo energetico, le emissioni e il consumo di acqua. Il CESE deplora, anche in questo caso, la mancanza di un'adeguata valutazione d'impatto.

1.5. L'impatto economico dipenderà, evidentemente, dall'esatta formulazione degli atti delegati previsti, che dovranno essere adottati entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento. Già il solo fatto che i parametri concreti delle norme saranno noti soltanto dopo l'adozione del regolamento proposto crea enormi incertezze per le imprese e un grave rischio per il ciclo di investimento e dell'innovazione.

1.6. Il CESE chiede che tutti i portatori d'interessi, compresi le parti del dialogo sociale, gli operatori economici, i lavoratori, i consumatori, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni ambientaliste e la Piattaforma europea delle parti interessate per l'economia circolare, siano coinvolti nell'applicazione del nuovo regolamento. Il recepimento della normativa aggiornata nei diritti nazionali non dovrebbe imporre alle PMI oneri amministrativi od operativi non necessari. A tale riguardo, è importante garantire che i termini per l'applicazione e l'entrata in vigore siano adeguati. Il CESE sottolinea che il regolamento proposto sostituisce al ruolo del riciclaggio stabilito dal pacchetto sull'economia circolare una nuova norma — l'articolo 26 — che, indipendentemente dalla sua efficienza in termini ambientali, si applica in via diretta a tutti gli operatori economici, unitamente a una restrizione obbligatoria all'uso degli imballaggi, senza considerare se ciò comporti o meno un pericolo per la salute o il deterioramento dell'ambiente.

1.7. Quanto al «riciclaggio su larga scala», il CESE suggerisce di aumentare la percentuale di rifiuti di imballaggio riciclati su larga scala (imballaggi raccolti, differenziati e riciclati negli Stati membri dell'UE), portandola dal 75 al 90 % della popolazione dell'UE, e, allo stesso tempo, di coprire almeno i due terzi degli Stati membri dell'UE entro il 2030 per conseguire un'attuazione efficace. Il CESE sostiene inoltre l'introduzione delle classi di prestazione di riciclabilità degli imballaggi e la graduale eliminazione degli imballaggi di classe E, che presentano le prestazioni peggiori, entro il 2030.

1.8. Il CESE raccomanda che gli obiettivi obbligatori in materia di contenuto riciclato siano presi in considerazione e applicati solo a materiali di imballaggio specifici, ove ciò possa comportare un maggiore utilizzo di materiali riciclati (come la plastica). Nel caso degli imballaggi in acciaio, gli obiettivi obbligatori in materia di contenuto riciclato avrebbero conseguenze negative e potrebbero causare perturbazioni sul mercato dei rottami di acciaio. Inoltre, tra i criteri di riciclabilità degli imballaggi dovrebbero figurare i requisiti di progettazione per il riciclaggio, la raccolta differenziata e la cernita efficace, nonché la capacità di riciclare più volte il materiale; inoltre, ogni obiettivo di riduzione dei rifiuti fissato nel regolamento dovrebbe riguardare un materiale specifico (obiettivi specifici per materiale), tenendo conto delle sue peculiarità e dei tassi di riciclaggio.

1.9. Il CESE dubita altresì dell'efficacia di un obiettivo generico del 15 %, che può avere un impatto discriminatorio sui consumatori di paesi con una produzione pro capite di rifiuti di imballaggio relativamente bassa. Da alcuni dati statistici emerge che la produzione di rifiuti di imballaggio nei paesi con consumi più elevati è fino a tre volte superiore a quella dei paesi con bassi consumi, eppure il regolamento prevede che tutti i paesi, senza distinzione, riducano la quantità di imballaggi per consumatore del 15 %. L'obiettivo, invece, andrebbe calcolato sulla base del numero di abitanti, dell'attività economica, della produzione industriale e del reddito della popolazione.

1.10. Il CESE chiede che vengano introdotti e applicati sistemi di sostegno (pubblica istruzione, formazione, contrattazione collettiva, sistemi di compensazione e trasferimento ad altri comparti) per i lavoratori dei settori in transizione che saranno presto interessati dall'applicazione del quadro normativo riveduto da trasferire ad altri comparti.

1.11. Il CESE incoraggia gli Stati membri a lanciare strategie per sviluppare le loro industrie e officine di riparazione, fornendo incentivi per investire negli appositi macchinari, riducendo il prezzo dei pezzi di ricambio e creando sinergie tra i settori.

1.12. Quello degli imballaggi è un comparto in rapida evoluzione, che offre numerosi posti di lavoro. È quindi indispensabile effettuare valutazioni d'impatto e monitorare diligentemente la nuova normativa a scadenze regolari negli Stati membri, a livello di autorità sia centrali che locali, in quanto si tratta di operazioni fondamentali per valutare l'impatto sulla redditività economica, sui posti di lavoro e sulla sostenibilità ambientale.

1.13. La Commissione è invitata ad adottare un quadro differenziato e su misura per valutare, monitorare e confrontare le strategie di imballaggio relative ai singoli prodotti. Al fine di ridurre il volume di rifiuti di imballaggio, è opportuno valutare periodicamente l'effettivo fabbisogno di imballaggi e rivedere le soluzioni ottimizzate. Per quanto riguarda il buon funzionamento dei sistemi nazionali di restituzione dei depositi, sarà importante trovare il modo in cui i nuovi codici a barre dell'UE possano funzionare in parallelo a quelli nazionali già esistenti.

1.14. I consumatori dovrebbero essere coinvolti e incentivati a riutilizzare, restituire o riciclare in modo ottimale il materiale di imballaggio, attraverso meccanismi di compensazione positivi e negativi. Dal momento che i consumatori svolgeranno un ruolo importante nel sistema di «vuoti a rendere», o da riutilizzare e riempire nuovamente, il CESE chiede la realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed educazione che consentano ai consumatori di concepire e comprendere meglio il loro ruolo.

1.15. Il CESE invita il Consiglio e il Parlamento europeo a collaborare strettamente con gli enti locali e regionali e gli operatori economici al fine di trovare le modalità migliori per mettere in pratica il sistema di etichettatura.

1.16. Sono la qualità e la quantità dei rifiuti a determinarne il potenziale di riciclaggio. Il CESE invita gli Stati membri a valutare le implicazioni ambientali ed economiche delle necessarie attività di gestione dei rifiuti durante la fase di pianificazione.

1.17. Dal punto di vista dei principi legislativi, il regolamento proposto associa una norma che interessa in via diretta i singoli operatori economici con una direttiva che fornisce agli Stati membri obiettivi quadro. Queste disposizioni dovrebbero pertanto formare oggetto di due distinti atti legislativi. Il primo dovrebbe essere una direttiva che stabilisca gli obiettivi per gli Stati membri in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Il secondo dovrebbe invece essere un regolamento che fissi i requisiti fondamentali per gli imballaggi, la loro riciclabilità e la loro etichettatura.

1.18. Quanto alla riduzione dei rifiuti, il CESE raccomanda che la revisione della normativa in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio sia accompagnata da una revisione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio ([1]) relativa alle discariche di rifiuti, al fine di ridurre la quantità di rifiuti collocati in discarica.

2. **Contesto e premesse fondamentali**

Necessità di un'attenzione costante per l'impatto ambientale degli imballaggi

2.1. A livello mondiale, la maggior parte degli imballaggi è monouso, e viene gettata oppure riciclata, anziché essere riutilizzata. Gli organismi responsabili dell'ambiente dei grandi paesi industrializzati stimano che circa la metà dei rifiuti solidi urbani complessivi sia costituita da alimenti e da materiali utilizzati per gli imballaggi alimentari ([2]).

2.2. A causa dello spreco di risorse preziose e dell'inquinamento causato da questo sistema di consumo e smaltimento, la nostra salute, l'ambiente, la sostenibilità e il clima globale sono tutti in serio pericolo.

2.3. È quindi fondamentale che la Commissione europea monitori a scadenze regolari i rifiuti di imballaggio, nonché la loro raccolta, la loro gestione e il loro riutilizzo, in collaborazione con tutte le parti in causa.

2.4. Si prevede che le industrie in transizione, così come i dipendenti e i piccoli imprenditori di alcuni settori in esame, incontreranno gravi difficoltà e perderanno reddito o posti di lavoro a causa del calo del fatturato totale dovuto all'effetto di sostituzione. I regimi di protezione sociale e le iniziative di riqualificazione potrebbero ridurre questo impatto.

2.5. Analogamente, in alcune regioni che si affidano a determinate tecnologie di imballaggio e alla produzione industriale si potrebbe assistere, a breve termine, alla perdita di posti di lavoro e alla migrazione di lavoratori sia altamente che meno specializzati. Si rendono quindi necessarie politiche su misura a livello locale per evitare la fuga di cervelli e la desertificazione delle zone rurali e industriali.

2.6. È di importanza cruciale monitorare l'impatto dell'attuazione della normativa attraverso un meccanismo di valutazione permanente volto a esaminare i risultati conseguiti da ciascun paese, condividere le migliori pratiche e proporre revisioni parametriche. Va tenuto conto dei potenziali progressi da parte delle industrie per quanto riguarda la loro capacità tecnologica di riutilizzare e riciclare materiali specifici (come la plastica biodegradabile), con particolare attenzione per la salute dei cittadini e gli impatti a lungo termine sull'ambiente.

Strumenti promossi dalla Commissione per la gestione delle problematiche relative agli imballaggi e ai materiali di imballaggio

2.7. La proposta di regolamento della Commissione europea illustra nel dettaglio le funzioni chiave svolte dalla digitalizzazione e dalla sostenibilità nella riduzione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Esse vanno allineate, in quanto sono fondamentali per conseguire gli obiettivi del Green Deal e accrescere la resilienza dell'Europa, nonché la sua prosperità e sostenibilità future.

([1]) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
([2]) https://foodprint.org/issues/the-environmental-impact-of-food-packaging/

Risorse naturali ed energetiche per gli imballaggi — Timori e soluzioni

2.8. I moderni imballaggi per prodotti alimentari — una destinazione d'uso importante per i materiali di imballaggio — servono a rendere tali prodotti affidabili, igienici, conservabili più a lungo e sicuri. Tuttavia, la maggior parte degli imballaggi alimentari è ancora monouso e, se non separata in modo appropriato da altre parti di materiale e raccolta, non può essere completamente riciclata perché è contaminata dal cibo, è troppo piccola o è multistrato.

2.9. Ogni tipo di imballaggio richiede numerose risorse, in particolare energia, acqua, prodotti chimici, petrolio, minerali, legno e tessili. La sua produzione, inoltre, genera spesso acque reflue e fanghi contenenti sostanze chimiche nocive, nonché emissioni, nell'atmosfera, di gas a effetto serra, metalli pesanti e particolato.

2.10. Per realizzare i moderni imballaggi alimentari, vengono utilizzati vari materiali artificiali e sintetici, tra cui ceramica, vetro, metallo, diversi tipi di carta e cartone, cera, legno e, sempre più spesso, plastica, privilegiando soprattutto il vetro, la plastica rigida, la carta e il cartone. Sebbene alcune delle materie plastiche più recenti derivino dal mais e da altri materiali vegetali, la maggior parte di queste è ancora prodotta a partire dal petrolio e contiene additivi come i polimeri.

2.11. È di fondamentale importanza che, per gli imballaggi compostabili, la Commissione europea stabilisca, nella proposta, un contenuto minimo obbligatorio di origine biologica pari ad almeno il 60 %. La carta è spesso rivestita di plastica non visibile, e diverse forme di imballaggio presentano etichette scritte con inchiostro per stampanti.

2.12. Il maggiore ricorso a tipologie di imballaggio diverse, unito allo scarso tasso di riutilizzo e riciclaggio, può ostacolare la realizzazione di un'economia circolare a basse emissioni di carbonio nell'UE.

2.13. Secondo il CESE, gli imballaggi compostabili sicuri per il contatto con gli alimenti sono la soluzione più adatta e svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la biodegradabilità di un maggior volume di rifiuti. Essi ridurrebbero inoltre l'utilizzo di plastica non biodegradabile, che altrimenti contamina il compost.

3. **Imballaggi in plastica**

3.1. L'ONU ha definito l'inquinamento da plastica dei mari una «catastrofe planetaria», principalmente a causa della quantità di imballaggi alimentari in plastica che trova modo di raggiungere i fiumi ([3]) creando seri problemi per tutte le specie acquatiche.

3.2. Gli Stati membri dovranno prendere in considerazione un nuovo approccio nei confronti della plastica, basato sull'economia circolare. Essi possono promuovere il ricorso a scelte di imballaggio circolari optando per altri materiali o materiali polimerici specifici atti a garantire un migliore livello di riciclabilità. Quando non può essere riciclata, la plastica dovrebbe essere utilizzata per la produzione di biocarburante.

4. **Materiali permanenti, dati di riciclaggio e problemi legati agli obiettivi di riutilizzo delle bottiglie per bevande alcoliche**

4.1. I vari materiali per l'imballaggio dei prodotti alimentari presentano caratteristiche e proprietà diverse che incidono sul loro potenziale di riciclabilità. Materiali come l'alluminio, il vetro e l'acciaio sono considerati «permanenti», nel senso che presentano una degradazione minima durante il loro ciclo di vita e possono essere riciclati all'infinito senza perdere la qualità o le proprietà intrinseche dei materiali stessi.

4.2. L'interesse verso i materiali permanenti è cresciuto in modo significativo e di pari passo con la filosofia dell'economia circolare. Tali materiali devono trovare un riconoscimento adeguato nella futura normativa, e il loro riciclaggio un sostegno efficiente nelle politiche future.

4.3. Gli imballaggi a base di fibre e di altri materiali naturali possono sostenere una crescita dissociata dall'uso delle risorse. Sono infatti ricavati da materiali rinnovabili e al tempo stesso durevoli, attraenti, riciclabili e biodegradabili. Studi recenti hanno indicato che gli imballaggi in fibra possono essere riciclati più di 25 volte, dimostrando che si tratta di una componente essenziale dell'economia circolare.

([3]) https://www.newscientist.com/article/mg25333710-100-pollution-is-the-forgotten-global-crisis-and-we-need-to-tackle-it-now/

4.4. Il tasso di riciclaggio degli imballaggi in vetro nell'UE ha raggiunto, in media, il 76 % nel 2020 ([4]), con possibili margini di miglioramento nei sistemi di raccolta e di cernita di alcuni Stati membri. Nel 2017 il tasso di riciclaggio era del 95 % in Svezia, dell'88,4 % in Germania, del 78 % in Italia e del 61 % in Francia ([5]).

4.5. Il regolamento proposto stabilisce obiettivi obbligatori per il riutilizzo e il riempimento delle bottiglie per bevande alcoliche. Tuttavia, secondo il fermo parere di operatori economici autorevoli, il perseguimento di questi obiettivi può creare notevoli difficoltà, in termini sia di approvvigionamento che di rischi per la salute pubblica, dato che le bottiglie sono di norma utilizzate dai consumatori per altri scopi pratici. Il riutilizzo obbligatorio potrebbe provocare problemi, in parte dovuti, tra l'altro, a infezioni causate dallo sviluppo di batteri e altri agenti patogeni.

5. **Inquinamento delle acque e del suolo causato da imballaggi alimentari**

5.1. Quando gli imballaggi, specie se in plastica, vengono gettati nelle discariche, provocando una grave e inaccettabile contaminazione del suolo e dell'ambiente, le sostanze chimiche provenienti dai materiali che li compongono, come gli inchiostri e i colori utilizzati per le etichette, possono defluire nelle acque sotterranee e nel suolo.

5.2. I rifiuti di plastica, in particolare, raggiungono spesso le regioni più remote del pianeta, mettendo in pericolo la vita umana, l'avifauna e l'ambiente marino. L'inquinamento da plastica degli oceani ha raggiunto dimensioni tali da indurre la ex responsabile per gli affari marittimi nell'ambito del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) a definirlo una crisi planetaria.

5.3. La contaminazione degli oceani è solo uno degli effetti negativi della plastica sull'ecosistema. Secondo uno studio, in totale un terzo della plastica viene gettato via e va a finire nelle vie d'acqua o nel suolo. Altri studi affermano che l'inquinamento da microplastica nei suoli di tutto il mondo è da 4 a 23 volte superiore all'inquinamento da microplastica nei nostri mari.

5.4. Le microplastiche presenti nel suolo sono destinate a influire negativamente sul comportamento degli animali che vivono nel terreno (come i lombrichi) e di conseguenza a diffondere malattie e produrre altri impatti nocivi. La presenza di microplastiche è stata rilevata persino nei neonati. Inoltre, la plastica, nel suo processo di degradazione, assorbe sostanze nocive come i pesticidi (ad esempio il DDT) una volta che si trova nel terreno e nelle vie d'acqua.

6. **Inquinamento dell'aria e dei mari da imballaggi alimentari**

6.1. I rifiuti di imballaggi alimentari che non possono essere compostati o riciclati spesso finiscono nelle discariche, liberando gas nell'atmosfera, compresi quelli a effetto serra. Le discariche rilasciano metano, ammoniaca e acido solfidrico. Per contro, gli inceneritori rilasciano mercurio, piombo, cloruro di idrogeno, biossidi di zolfo, protossidi di azoto, particolato e diossine, che sono i composti più pericolosi.

6.2. In gran parte dei casi, le tazze da caffè e i relativi coperchi, le cialde di caffè, i contenitori in polistirolo, le bottiglie e i tappi di plastica, gli involucri di plastica, quelli per le confezioni da sei lattine e i sacchetti di plastica per generi alimentari sono progettati per uso singolo. Se però non vengono riciclati, ostruiscono le vie d'acqua, dove gli animali li scambiano per cibo o vi restano impigliati.

6.3. Tutta la plastica che galleggia in mare è estremamente dannosa per la fauna. Secondo l'organizzazione *Ocean Conservancy* ([6]), della plastica è stata rinvenuta nel 59 % degli uccelli marini, come l'albatro e il pellicano, nel 100 % delle specie di tartarughe marine e in oltre il 25 % dei campioni di pesce prelevati nei mercati ittici.

6.4. Quantità astronomiche di plastica costituite da migliaia di miliardi di pezzettini volteggiano nei nostri mari in preda alle correnti, ma soltanto il 5 % di questa massa è visibile sulla superficie; il resto galleggia sotto il livello dell'acqua o è depositato sul fondo marino.

6.5. Il CESE ritiene fondamentale incoraggiare il riciclaggio organico dei rifiuti alimentari e dei rifiuti di imballaggi alimentari compostabili, anche in considerazione del fatto che la raccolta differenziata per il riciclaggio organico dei rifiuti alimentari sarà obbligatoria dal 31 dicembre 2023. I residui zootecnici come il letame e i liquami offrono la possibilità di produrre fertilizzanti organici, biogas o biometano.

([4]) https://www.statista.com/statistics/1258851/glass-recycling-rate-in-europe/
([5]) https://feve.org/glass_recycling_stats_2018/
([6]) https://oceanconservancy.org/about/

7. **Osservazioni generali**

7.1. Il CESE appoggia l'ambizione della Commissione europea di rivedere i requisiti per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, al fine di limitare la quantità, le dimensioni e il peso degli imballaggi nel mercato unico dell'UE, prevenire la produzione di inutili rifiuti di imballaggio, promuovere il riciclaggio di alta qualità e aumentare la riciclabilità e il riutilizzo degli imballaggi.

7.2. Qualsiasi revisione della normativa in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio dovrebbe essere pienamente allineata agli obiettivi generali del Green Deal dell'UE (neutralità climatica, uso sostenibile delle risorse naturali e protezione dell'ambiente) e dovrebbe essere coerente con la normativa correlata, come il piano d'azione per l'economia circolare, la direttiva quadro sui rifiuti, la direttiva sulla plastica monouso, la direttiva sulla progettazione ecocompatibile e la normativa dell'UE sul materiale a contatto con gli alimenti.

7.3. Il CESE sottolinea la necessità di criteri rigorosi in materia di riciclabilità degli imballaggi. L'imballaggio dovrebbe essere considerato riciclabile quando può essere riciclato più volte in un circuito di materiali permanenti e non solo se soddisfa i criteri di progettazione e se i materiali che lo compongono sono raccolti separatamente e differenziati senza contaminazione.

7.4. Il CESE ritiene che i criteri percentuali per il riciclaggio degli imballaggi su larga scala dovrebbero essere integrati da un requisito quantitativo che abbracci un numero sufficiente di Stati membri dell'UE.

7.5. Il CESE sostiene l'introduzione di «classi di prestazione di riciclabilità» sulla base dei «criteri di progettazione per il riciclaggio» applicabili alle categorie di imballaggi, accoglie con favore l'armonizzazione di tutti i materiali e auspica la graduale eliminazione degli imballaggi che hanno ottenuto la classe di prestazione E entro il 2030.

7.6. Nel 2020 il tasso medio di riciclaggio nell'UE ha raggiunto l'85,5 % per gli imballaggi in acciaio, il 74 % per gli imballaggi in vetro e l'82 % per gli imballaggi di carta. Per questi materiali, i circuiti circolari sono relativamente efficaci. Tuttavia, l'adozione di un obiettivo in materia di contenuto riciclato per gli imballaggi in acciaio, ad esempio, potrebbe destabilizzare e frammentare il mercato dei rottami e delle materie prime secondarie e avere un impatto ambientale negativo. Gli obiettivi obbligatori in materia di contenuto riciclato dovrebbero essere applicabili solo a specifici gruppi e materiali di imballaggio, nel caso in cui la loro adozione possa portare a miglioramenti del mercato e a un maggiore utilizzo di materiali riciclati (ad esempio la plastica).

7.7. Il CESE sottolinea che, al momento di valutare il potenziale di riduzione dei rifiuti, si dovrebbe tenere conto delle quote di mercato dei diversi materiali di imballaggio rispetto al volume complessivo dei relativi rifiuti di imballaggio prodotti dagli Stati membri. Sarebbe opportuno fissare obiettivi di riduzione per ciascun materiale di imballaggio (plastica, carta, metalli ferrosi, alluminio ecc.), tenendo conto dell'evoluzione dei tassi di riciclaggio nel tempo, al fine di garantire condizioni di parità ed evitare inutili sostituzioni di determinati materiali di imballaggio con alternative a bassa riciclabilità.

7.8. Gli Stati membri dell'UE dovrebbero essere opportunamente incentivati a sostenere nuovi investimenti nelle infrastrutture e nelle tecnologie di riciclaggio, nonché nelle attività di ricerca e sviluppo.

7.9. Il CESE ritiene che la revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio debba essere accompagnata anche da una revisione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, al fine di ridurre lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio nelle discariche. Un ridimensionamento della quantità di rifiuti che finiscono in discarica sarebbe in linea con l'impegno dell'UE a favore del riciclaggio e della riduzione dei rifiuti.

7.10. La normativa riveduta deve rispettare e applicare il principio della neutralità dei materiali, vale a dire consentire di scegliere un materiale di imballaggio in base alla sua idoneità per un uso particolare, alle sue caratteristiche tecniche e strutturali e al suo profilo ambientale complessivo.

8. **Osservazioni specifiche**

8.1. In aggiunta alla normativa proposta, anche in materia di etichettatura, comunicazione, raccolta, cernita e riutilizzabilità, il CESE ritiene che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di introdurre restrizioni nella produzione di materiali di imballaggio, eventualmente integrate da strumenti fiscali, per rispettare le scadenze del Green Deal.

8.2. Il CESE propone che l'UE e gli Stati membri sostengano con tutti i mezzi disponibili la riciclabilità e il riutilizzo degli imballaggi, fornendo incentivi per l'uso di materiali alternativi riciclabili o rinnovabili oppure disincentivando i materiali di imballaggio con caratteristiche di bassa riciclabilità.

8.3. Gli operatori economici di questo importante settore, che hanno responsabilità importanti nei confronti di dipendenti e posti di lavoro, dovrebbero ottenere dagli Stati membri un sostegno finanziario nel processo di transizione.

8.4. Occorrerebbe definire politiche nazionali e internazionali chiare atte ad individuare i produttori dei rifiuti che vengono trasportati in altri Stati membri.

8.5. Gli Stati membri, da parte loro, dovrebbero incoraggiare i portatori di interessi a proporre nuove idee per l'imballaggio e una corretta etichettatura allo scopo di perseguire con successo gli obiettivi del Green Deal ed evitare frodi nei confronti dei prodotti europei originali.

8.6. Il ruolo degli enti locali nella raccolta e nella gestione dei rifiuti dovrebbe essere definito in modo chiaro al fine di evitare la compresenza di procedure e infrastrutture diverse per la gestione dei rifiuti.

Bruxelles, 27 aprile 2023

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Oliver RÖPKE